REGOLAMENTO (CEE) N. 1963/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3996/87 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime di aiuto per i foraggi essiccati [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87 [4], in certi casi il prezzo medio del mercato mondiale è stabilito in base ai prezzi dei prodotti concorrenti; che i prodotti concorrenti di cui trattasi sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2334/87 [6]; che, per la campagna di commercializzazione dei foraggi essiccati 1987/1988, l'orzo è stato valutato, tra i prodotti concorrenti, al prezzo d'intervento maggiorato di un importo forfettario pari a 10 ECU/t; che occorre valutare l'orzo ad un prezzo più rispondente alla realtà del mercato; che a tal fine è opportuno soprassedere all'aggiunta dell'importo forfettario al prezzo d'intervento dell'orzo; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che il comitato di gestione per i foraggi essiccati non ha emesso parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue:

1. All'articolo 3, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Per la determinazione del valore dell'orzo si prende in considerazione il suo prezzo d'intervento. Esso è pari alla media dei prezzi d'intervento dell'orzo validi nella campagna di commercializzazione dell'orzo che comprende il mese di fissazione del prezzo medio del mercato mondiale. »

2. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. Se, in applicazione del paragrafo 3 e dell'articolo 6, il prezzo medio del mercato mondiale a termine è fissato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, il prezzo dell'orzo da prendere in considerazione è pari alla media dei prezzi d'intervento dell'orzo validi nella campagna di commercializzazione dell'orzo che comprende il mese di fissazione del prezzo medio del mercato mondiale a termine. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 35.
[3] GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
[4] GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.
[5] GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
[6] GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 63.